STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CORO POLIFONICO CTG" DI BELLUNO

ART. 1
Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Coro Polifonico CTG – A.P.S.". Esso assume la forma giuridica di Associazione qualificandosi come apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale in Belluno, alla via Ernesto Pietriboni nº 10/H.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o comunque principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017, lettera i, in particolare per quanto attiene allo sviluppo, allo studio, all'approfondimento in forma collettiva ed alla diffusione della musica corale polifonica sacra e profana di ogni epoca e stile.
3. L'Associazione perseguirà il proprio scopo sociale mediante la gestione di ogni forma di attività formativa, ricreativa o spettacolare idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della musica; a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione potrà:
- organizzare e partecipare a concerti, rassegne canore, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e approfondimento a carattere non professionale, concorsi musicali e manifestazioni culturali in Italia e all'estero;
- favorire e partecipare ad ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e in particolare alla musica polifonica;
- organizzare attività culturali e ricreative che possano contribuire a cementare l'amicizia fra i Soci anche mediante la collaborazione con il Comune di Belluno;
- attivare iniziative socio-culturali per il recupero delle tradizioni di tutto il territorio comunale e dei centri limitrofi mediante organizzazione di manifestazioni in genere, rassegne musicali e convegni, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale.
4. A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di natura secondaria e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs.117/2017.
6. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3
Ammissione

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, specificando nella propria domanda di ammissione le proprie generalità e contestualmente impegnandosi a versare la quota associativa.
2. L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Assemblea, la cui deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.
3. Il Presidente provvede a comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto e l'interessato medesimo può, entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Sono previste tre categorie di Soci:
* ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
* sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
* benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4
Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno il diritto di:
- eleggere gli Organi sociali;
- essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. Gli Associati hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e di rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5
Volontariato

1. L’Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
3. All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6
Recesso ed esclusione dell’associato

1. L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
2. L’Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 7
Organi sociali

1. Gli Organi dell’Associazione sono:
 - Assemblea degli Associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo;
 - Organo di revisione;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8
Assemblea

1. L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. È convocata almeno annualmente dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9
Compiti dell’Assemblea

1. L’Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10
Quorum assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun Associato. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
3. L'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli Associati.

ART. 11
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.
2. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
4. In particolare, tra gli altri compiti:
* amministra l'Associazione;
* attua le deliberazioni dell'Assemblea,
* predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
* predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
* stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

* cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
* è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12
Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

ART. 13
Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.117/2017.
2. Esso:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs.117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L.383/2000.

ART. 16
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17
Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il trenta giugno di ogni anno.

ART. 18
Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19
Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 20
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.117/2017.

ART. 21
Libri sociali

1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, e degli altri Organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo competente

ART. 22
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 23
Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs.117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L.148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/2017.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.